

CENTRI DI CONSULENZA TECNICA - CCT
CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO ED INCENTIVI ANNO 2009
LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23 E S.M.I.

1) DEFINIZIONE

I Centri di consulenza tecnica, di seguito denominati CCT, al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative del Piemonte, svolgono attività nelle seguenti materie:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria d'impresa;
- c) consulenza societaria e fiscale;
- d) marketing;
- e) accesso ai finanziamenti, anche europei;
- f) sicurezza e tutela dei fruitori;
- g) tutela dell'ambiente;
- h) igiene e sicurezza sul lavoro;
- i) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
- j) altre materie previste dallo statuto del CCT ed autorizzate dall'autorità competente.

2) REQUISITI DEI CCT

L'art. 3 della l.r. 23/2004 e s.m.i. stabilisce che i CCT per essere accreditati dalla competente autorità (di cui al successivo paragrafo 3) devono possedere determinati requisiti. I soggetti costitutori e partecipanti dei CCT possono essere:

- a) le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- b) altri soggetti interessati rappresentativi di almeno il 5 % delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente dalle C.C.I.A.A.

I CCT devono disporre di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale.

3) ACCREDITAMENTO REGIONALE

L'autorità competente per l'esame delle richieste e dei controlli della documentazione presentata viene individuata nel Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro. I CCT saranno autorizzati con provvedimento amministrativo e potranno essere autorizzati in misura massima di uno per soggetto costituente.

Ai fini dell'accreditamento regionale si richiede che lo statuto, tra l'altro, preveda lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1 a favore di tutte le società cooperative e i loro consorzi richiedenti le prestazioni.

4) TERMINI PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO

Le richieste di accreditamento devono essere presentate a seguito di avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e secondo le modalità e i termini previsti dal medesimo. L'accreditamento sarà rilasciato entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

Alla domanda di accreditamento si deve allegare la seguente documentazione:

- atto costitutivo del CCT;
- statuto del CCT che preveda, tra l'altro, lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della l.r. 23/2004 e s.m.i. e la disponibilità a svolgere tali attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CCT;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto costituente del CCT (previsto dalla lettera a) del precedente paragrafo 2) che dichiara:

a) che il CCT, di cui è costituente, svolge o intende svolgere attività di consulenza tecnica in almeno cinque province del territorio regionale;

b) di non avere partecipato alla costituzione di altri CCT.

Per gli altri soggetti costitutori (vedi lettera b) del precedente paragrafo 2), oltre alla dichiarazione, che deve contenere gli elementi di cui ai precedenti punti a) e b), occorre aggiungere:

- un curriculum dell'attività del CCT;
- relazione sull'articolazione strutturale, funzionale e territoriale del CCT;
- idonea documentazione che attesti la rappresentatività, di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2, che deve essere dimostrata presentando un prospetto con l'indicazione degli estremi contabili dell'ultima fattura intercorsa con ogni Società cooperativa.

Se il CCT è costituito in forma di Società cooperativa può non essere a mutualità prevalente.

La Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'espletamento dell'istruttoria e dei relativi controlli.

6) CONTROLLI

I controlli saranno effettuati dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e riguarderanno la verifica, anche in loco, dei requisiti soggettivi e oggettivi dei CCT e dei soggetti costitutori.

7) INCENTIVAZIONI

E' previsto un contributo per il sostegno alla costituzione del CCT per l'esercizio finanziario 2009, che riguarda le spese seguenti:

- spese funzionali all'attivazione e alla successiva attività del centro;
- spese per formazione professionale degli operatori;
- spese per consulenze esterne.

Saranno ammesse spese, per un importo massimo di Euro 40.000,00 (esclusa IVA), finalizzate all'apertura e all'attivazione di sportelli in almeno cinque province del territorio regionale.

8) DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo può essere compilata su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente, deve essere presentata entro 30 giorni dalla concessione dell'accreditamento, corredata da:

- 1) relazione illustrativa della realizzazione strutturale e operativa sul territorio piemontese (sedi in almeno 5 province);
- 2) elenco degli sportelli operanti nelle cinque province regionali indicando il nome del referente, la sede, il numero di telefono, il numero di fax, la e-mail di contatto e gli orari di ufficio;
- 3) eventuali preventivi.

Il contributo sarà pari al 100% delle spese ammesse. Le spese ammissibili a contributo devono essere sostenute (fatturate) a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione dell'avviso pubblico per l'individuazione e l'accreditamento di centri di consulenza tecnica che svolgano o intendano svolgere attività di consulenza tecnica al fine di sostenere processi di sviluppo, di consolidamento, di riqualificazione e di conversione delle società cooperative sul territorio piemontese al 31.12.2009, fatta eccezione per la parcella notarile e/o professionale inerente l'atto costitutivo, lo statuto e le modifiche statutarie e pagate entro la data di verifica della rendicontazione.

9) DE MINIMIS E CUMULABILITÀ

Le provvidenze di cui al presente allegato sono soggette al regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 GUUE L 379 del 28.12.2006 e non possono essere concesse per le spese citate al precedente paragrafo 7 coperte con altre agevolazioni pubbliche.